

**UNIONE NOVARESE 2000
COMUNE DI SIZZANO**

Convenzione per la gestione associata della Funzione di Polizia locale

L'anno _____, il giorno ____ del mese di _____, presso la sede municipale di Caltignaga (NO), tra
- l'Unione di Comuni "Novarese 2000", c.f. 94039790038, con sede nel palazzo comunale di Caltignaga, Via Roma n. 16, in persona del Presidente pro tempore Angelo Rossi, domiciliato per la carica presso la sede, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio dell'Unione n. ____ del _____, nel seguito "Unione" e
- il Comune di Sizzano (NO), c.f. 80001390030, in persona del Sindaco pro tempore Stefano Vercelloni, domiciliato per la carica presso la residenza comunale, Corso Italia n. 10, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____, nel seguito "Comune";

PREMESSO

- che la L. n. 65/1986 disciplina le funzioni degli Uffici di Polizia municipale, nelle materie di propria competenza nonché in quelle ad essi delegate, anche per quanto attiene gli aspetti organizzativi e procedurali;
- che l'art. 30, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni fra Enti Locali per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi;
- che il d.l. n. 78/2010, come convertito con L. n. 122/2010, il d.l. n. 138/2011, come convertito con L. n. 148/2011 e ed il d.l. n. 95/2012, come convertito con L. n. 135/2012, impongono ai Comuni di minori dimensioni di svolgere in modo associato le funzioni fondamentali, fra le quali è individuata la funzione "Polizia locale", funzione per la quale, in ogni caso, l'esercizio in forma associata rappresenta il miglior strumento per attuare un presidio integrato dei territori dei Comuni convenzionati, sulla base di criteri e principi condivisi;
- che tale strumento giuridico è propedeutico al miglioramento del servizio, alla gestione uniforme delle attività sull'intero territorio interessato ed alla razionale gestione del personale e delle dotazioni strumentali;
- che ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 5, della l.r. Piemonte n. 11/2012, il bacino di utenza minimo per l'esercizio associato di funzioni, nel caso di specie, in cui sono compresenti Comuni di Pianura e Comuni collinari, vista la prevalenza per numero di abitanti dei primi, è individuabile in 5000 abitanti e che il numero totale di abitanti degli Enti oggi presenti è pari a 7422;
- che l'art. 4, comma 6, l.r. Piemonte n. 11/2012 consente la stipulazione di Convenzioni ai sensi dell'art. 30, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. tra Comuni ed Unioni di Comuni;
- che i su citati Enti hanno manifestato la volontà di gestire in forma associata la funzione "Polizia locale", in attuazione delle deliberazioni consiliari individuate in epigrafe, con le quali si è altresì approvato anche lo schema della presente convenzione;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto e finalità della Convenzione

La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., ha per oggetto la gestione in forma associata della funzione "Polizia locale", con lo scopo di coordinare i servizi compresi in detta funzione, attraverso l'impiego ottimale del personale e delle dotazioni strumentali assegnate, uniformando comportamenti e metodologie di intervento e di presidio del territorio degli Enti associati, nei termini previsti dalla L. n. 65/1986.

A titolo di esempio, saranno svolti in forma associata i servizi di pattugliamento per i controlli di Polizia Stradale, i servizi di Rilevazione dei Sinistri, i Servizi di controllo a fini preventivi con l'impiego di strumentazioni elettroniche, i servizi di Polizia Edilizia, ecc.

Per le finalità di cui alla presente convenzione, viene designata l'Unione quale Ente capofila.

Art. 2 – Durata

La durata della Convenzione, ai sensi dell'art. 17 del d.l. n. 95/2012, come convertito con L. n. 135/2012, è stabilita dal 01/01/2013 al 31/12/2015.

Art. 3 - Ambito Territoriale

Il territorio dei Comuni di Briona, Caltignaga, Fara Novarese e Sizzano costituisce l'ambito territoriale per lo svolgimento dei servizi e le attività di Polizia locale, ai sensi della L. n. 65/1986.

Sul territorio di detti Comuni e nello svolgimento dei servizi e delle attività di Polizia locale i componenti dei Corpi di Polizia locale rivestono la qualità di cui all'art. 5 della L. 65/1986.

Atti e accertamenti relativi ai servizi di Polizia locale gestiti in forma associata sono comunque formalizzati quali atti della Polizia locale dell'Ente nel cui territorio il personale si trova ad operare.

Art. 4 - Sistema Direzionale

Una conferenza formata dal Presidente di turno dell'Unione e dal Sindaco di Sizzano, provvede a dettare gli indirizzi ed a porre in essere gli opportuni controlli per l'attuazione della convenzione in essere.

La gestione e la realizzazione delle funzioni associate di cui al precedente articolo è affidata al Responsabile del Servizio dell'Unione, il quale provvede all'organizzazione e alla predisposizione delle procedure di funzionamento dei servizi gestiti in forma associata e all'omogeneizzazione dei regolamenti di riferimento, operando sulla base dei principi contenuti nella presente Convenzione e degli indirizzi di cui al comma precedente, nonché all'emissione dei provvedimenti amministrativi concernenti il servizio, svolto nei termini di cui alla presente Convenzione, secondo l'organizzazione, le norme in essere e la prassi.

Per ciò che attiene i poteri di Polizia, gli ufficiali ed agenti impiegati in servizio su tutto il territorio interessato dal presente accordo sono sottoposti, di volta in volta, all'autorità del Sindaco del Comune nel quale si trovano ad operare.

I proventi delle sanzioni amministrative si accreditano all'Ente convenzionato nel cui territorio è stata accertata la violazione.

Art. 5 – Personale

Il personale delle Aree di Polizia locale degli Enti convenzionati resta in carico, sia dal punto di vista organico che finanziario, all'Ente di appartenenza.

Dal punto di vista operativo e lavorativo, tutto il personale, avente identici diritti e doveri, sarà gestito nell'ambito di un'unica struttura organizzativa, avente sede presso il Municipio di Briona, avente un unico Responsabile di Servizio, cui il Presidente dell'Unione ed il Sindaco del Comune conferiranno l'incarico con atto congiunto.

L'organizzazione del lavoro per lo svolgimento dei servizi convenzionati deve essere, in ogni caso, articolata nel rispetto delle disposizioni normative e degli istituti contrattuali che disciplinano l'orario di lavoro.

Per ciò che attiene l'indennità di posizione del Responsabile del Servizio e le eventuali indennità di secondo grado, esse sono ripartite secondo le seguenti percentuali, stabilite in relazione al numero di abitanti ed al territorio degli Enti al 31/12/2011, secondo il meccanismo di cui all'art. 4, comma 4, del vigente Statuto dell'Unione, che qui si richiama: Unione 81%, Comune 19%.

Art. 6 - Beni Strumentali

I mezzi, gli arredi ed i materiali utilizzabili sono quelli attualmente in dotazione ai singoli servizi, di proprietà degli Enti convenzionati, i quali provvedono alla custodia, alla gestione e alla manutenzione delle attrezzature poste a servizio della Convenzione.

All'acquisto di nuovi beni strumentali in vigore della presente Convenzione provvederà l'Ente Capofila e saranno dallo stesso custoditi e inventariati inserendoli in un'apposita sezione dell'inventario a tal fine istituita.

Le spese di gestione dei beni strumentali utilizzati per il servizio ed i costi dei beni eventualmente

acquistati sono ripartite tra gli Enti convenzionati secondo le seguenti percentuali, stabilite in relazione al numero di abitanti ed al territorio degli Enti al 31/12/2011, secondo il meccanismo di cui all'art. 4, comma 4, del vigente Statuto dell'Unione: Unione 81%, Comune 19%.

Alla scadenza della Convenzione, ove essa non venga rinnovata, i beni strumentali eventualmente acquistati in comune saranno ripartiti previo accordo tra gli Enti che tenga conto dell'effettivo contributo dagli stessi dato per l'acquisto.

Art. 7 - Gestione finanziaria

L'Unione trasmette al Comune, entro il sessantesimo giorno precedente il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione, un preventivo delle risorse necessarie alla gestione della funzione convenzionata.

Il Comune è tenuto a stanziare annualmente la quota a suo carico sulla base del preventivo predisposto dall'Unione.

Nel caso in cui, nel corso dell'esercizio finanziario, le spese dovessero superare l'importo preventivato l'Unione, prima di provvedere all'effettuazione delle spese medesime, essa dovrà ottenere il preventivo nulla osta del Comune, salvo che esse siano assolutamente necessarie, inderogabili e/o indifferibili.

L'Ufficio finanziario dell'Unione provvederà semestralmente ad effettuare il riparto delle spese sostenute ed a comunicarlo al Comune.

Le quote relative saranno corrisposte in due rate, di pari importo, entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ciascun anno.

Al termine dell'esercizio finanziario verranno definite le eventuali quote dovute a conguaglio.

Art. 8 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rinvia alle vigenti norme di legge e regolamento statali e regionali ed, in particolare, alle norme espressamente richiamate in premessa.

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE NOVARESE 2000 _____

IL SINDACO DI SIZZANO _____